

**CONTRATTO AZIENDALE DI PROSSIMITÀ PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI LAVORO A
TEMPO DETERMINATO / SOMMINISTRATO PER IL PERSONALE
DELLA SOCIETA' UMBRIA SALUTE SCARL**

Il presente Contratto aziendale di prossimità per la disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato/somministrato (di seguito, per brevità, definito "Contratto") è stipulato ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge n. 138/2011 convertito in legge dalla l. n. 148/2011

Il giorno 21 dicembre 2018, presso la sede UMBRIA SALUTE SCARL in Perugia, Via Enrico dal Pozzo s. n. c

TRA

UMBRIA SALUTE SCARL con sede legale in Perugia, Via Enrico dal Pozzo s.n.c., rappresentato in persona dell'Ing. Piero Rosi che interviene al presente atto in qualità di rappresentante dell' Amministratore Unico persona giuridica Azienda Ospedaliera di Perugia in forza di incarico conferito con Deliberazione del Direttore Generale n. 1922 del 3 ottobre 2018

E

L'Organizzazione Sindacale FESICA CONF SAL nella persona del Signor Carlo Ugolini

ATTESO CHE


- in data 01 dicembre 2017 le parti hanno sottoscritto apposito accordo, innalzando la percentuale di utilizzo del ricorso al lavoro somministrato nei limiti del 50% annuo dell'organico a tempo indeterminato in forza in azienda la cui validità è fissata sino alla data del 31 dicembre 2019;

- risulta sostanzialmente concluso il processo di riordino delle partecipate delle aziende sanitarie e dei conseguenti obblighi di accorpamento per i quali è stata coinvolta Umbria Salute sulla base del disposto del Testo Unico sulle società a Partecipazione Pubblica (D.Lgs n. 175/2016);

- risulta altresì concluso il processo di riorganizzazione dei servizi da parte delle Aziende Sanitarie socie , sia di front office che di supporto amministrativo, tramite il quale risultavano temporaneamente affidati ad Umbria Salute servizi precedentemente internalizzati dalle Aziende medesime, in relazione all'assorbimento dei quali si è applicata la clausola sociale nei confronti dell'Agenzia di somministrazione selezionata;
- in relazione al completamento di detti processi le Aziende Sanitarie socie hanno consolidato il nuovo livello dei servizi complessivi da affidare ad Umbria Salute;
- con riferimento a detti livelli di servizio, che Umbria Salute è chiamata ad assicurare, è stata operata una adeguata ricognizione dei fabbisogni di personale necessario per la copertura delle relative attività;
- stante il venir meno dei limiti posti alle assunzioni sia dal D.Lgs n. 175/2016 che dalla Legge Regionale n. 9/2014, Umbria Salute provvederà nei limiti della spesa consolidata per il personale dipendente e somministrato alla data del 31/12/2018, ad attivare le necessarie operazioni di reclutamento del personale da attuare entro la data del 31/12/ 2019 nel rispetto delle procedure di legge;
- nelle more dell'espletamento delle procedure di reclutamento del personale risulta indispensabile che Umbria Salute garantisca continuità nell'erogazione dei servizi avendo gli stessi la natura di "interesse generale" in quanto preordinati alla tutela della salute dei cittadini;

PREMESSO CHE

- l'articolo 8, comma 1, del decreto legge n. 138/2011 convertito in legge dalla legge n. 148/2011 dispone che i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale possono realizzare specifiche intese finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività; il comma 2, alla lett. c), stabilisce che tali intese possono riguardare la regolazione dei contratti a termine;
- l'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 81 – come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 87/2018 – dispone che il contratto a tempo determinato non può avere una durata eccedente i ventiquattro mesi, mentre il comma 2 dispone che *"Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi (...) la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di*




lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi”;

- la novella di cui al decreto legge n. 87/2018 sopra riportata rischia di pregiudicare, le strategie occupazionali in corso di attuazione da parte della Società come rispondenti alle sue attuali esigenze organizzative, tanto con riferimento alla assunzione a tempo determinato/somministrato di personale impiegato nei servizi di Front Office e Back Office nonchè nelle attività di supporto tecnico amministrativo alle direzioni aziendali, per i quali peraltro si è in animo di attivare apposite procedure di reclutamento di personale da assumere a tempo indeterminato;

- nello specifico, con riferimento al personale somministrato impiegato, il limite di durata di 24 mesi mal si concilia con le esigenze lavorative concernenti le attività istituzionali della Società, con particolare ma non esclusivo riferimento alla esecuzione di commesse o progetti acquisiti dalla Società connesse all'erogazione di servizi di interesse generale e declinati di consueto secondo una programmazione pluriennale (tanto ab origine, quanto con successive proroghe e/o rinnovi);

- il limite di durata di 24 mesi rischia quindi di minare sensibilmente la competitività della Società nel reperimento e nella formazione di risorse esterne e di conseguenza di contrarre la domanda di lavoro della Società e le relative prospettive occupazionali a termine, oltre a rendere pregiudizievole le attività di interesse generale preordinate alla tutela della salute erogate nei confronti delle Aziende Sanitarie Socie;

- ai sensi dell'articolo 8, comma 2 bis, del decreto legge n. 138/2011 convertito in legge dalla legge n. 148/2011, il presente Contratto è giustificato al fine di incrementare l'occupazione o, quanto meno, di scongiurare il suo decremento nelle more di esperimento delle procedure di reclutamento dei fabbisogni di personale individuati;

- Il presente Contratto è stipulato nel pieno rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie (anche con riferimento a quanto previsto dalla clausola 5, comma 1 lettera b) dell'accordo quadro CES-CEEP-UNICE del 18 marzo 1999) e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, e pertanto le specifiche intese di

seguito riportate operano legittimamente in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano il contratto a tempo determinato.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Contratto si applica ai contratti di somministrazione del personale della Società Umbria Salute di cui al vigente CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla data della sua stipulazione per i quali in relazione a quanto disposto dalla riformulazione dell'art.8 comma 9 della Legge Regionale 9/2014 ed ai fabbisogni rilevati Umbria Salute provvederà, nei limiti della spesa il personale dipendente o somministrato consolidata alla data del 31/12/2018, ad attuare un numero di assunzioni a tempo indeterminato equivalente al numero di lavoratori somministrati che verranno impiegati da Umbria Salute alla data del 01/01/2019 con esclusione di quelli attivati per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto .

Art. 2 – Durata dei contratti a tempo determinato/somministrato e relative proroghe

1. Con il presente Contratto, le parti convengono di derogare alla normativa vigente in materia di contratti a tempo determinato stabilendo che:

a) relativamente al personale somministrato impiegato nei servizi di Back Office, Front Office e Supporto Amministrativo delle direzioni Aziendali la durata massima di tali contratti non può superare i 72 mesi, sia con riferimento al primo e unico contratto (comprensivo di proroghe) sia con riferimento alla successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro;

b) che al fine di garantire gli attuali livelli occupazionali ed assicurare l'erogazione dei servizi di interesse generale cui gli stessi sono preordinati potrà attuarsi la proroga dei contratti di somministrazione in essere alla data del 31/12/2018 sino e non oltre la data del 31/12/2019 e che al riguardo la causali correlabili siano individuabili sia

nell'incremento di attività non programmabile, che nelle esigenze temporanee e oggettive di sostituzione di altri lavoratori per i quali in virtù dei disposti normativi sino alla data odierna non potevano essere assunti dalla società .

Art. 3 – Impegni delle Parti

1. Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono , in caso di novità normative in materia di durata dei contratti a tempo determinato/somministrato emergenti a seguito della data di stipulazione del presente Contratto, di incontrarsi per valutare eventuali modifiche o integrazioni da apportare al Contratto o il suo scioglimento.

Art. 4 – Stop and go

1. Le Parti convengono altresì di derogare a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 81 come modificato dal decreto legge n. 87/2018, stabilendo quanto segue:

- a) viene meno l'obbligo di qualsivoglia interruzione fra contratti successivi a tempo determinato applicati al personale la cui riassunzione a termine avvenga per ragioni di carattere sostitutivo di personale con diritto alla conservazione del posto (es: maternità, ferie e malattia);
- b) viene permessa una riduzione dei periodi previsti dal comma 3 per la riassunzione a termine: a 3 giorni di calendario per la riassunzione a termine dopo la scadenza di un precedente contratto di durata fino a 12 mesi e a 5 giorni di calendario per la riassunzione a termine dopo la scadenza di un precedente contratto di durata superiore a 12 mesi.

Art. 5 – Decorrenza del Contratto e disposizioni finali

1. Il presente Contratto ha efficacia a decorrere dalla data della sua stipulazione.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto
Letto, confermato e sottoscritto

p. l'Azienda UMBRIA SALUTE SCARL



La FESICA Confsal

